



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Antonino	GRASSO	Consigliere
Benedetto	BRANCOLI BUSDRAGHI	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 21536 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 42824, reso dall'economo del Comune di Sanremo, Giustino di Giuseppe, in relazione all'esercizio finanziario 2018 – periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto 2018;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 30 gennaio 2025, il relatore, dott. Benedetto Brancoli Busdraghi, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Gaetano Piazza, nonché l'agente contabile sig. Giustino di Giuseppe;

Ritenuto in

FATTO

Il magistrato relatore ha deferito il conto indicato in epigrafe relativo alla

	“Gestione anticipazione piccole spese civico economo Giustino Di Giuseppe	
	2018” (periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 agosto 2018).	
	Dal conto in esame, risulterebbe una spesa di euro 96.475,96 per spese minute	
	per i servizi dell’ente, con un fondo iniziale disponibile di euro 150.000,00.	
	Pur essendo stato utilizzato il modello n. 23 previsto dal d.P.R. 3 gennaio 1996,	
	n. 194, il conto riporterebbe, nella colonna di destra, gli importi mensili delle	
	spese con la dicitura “spese economali”, senza indicazione delle singole voci.	
	Inoltre, non sarebbe riportata la restituzione dell’anticipazione economale alla	
	fine del periodo parziale di gestione, risultando, al 31 agosto 2018, un totale di	
	entrate di euro 246.475,96 pari alla somma tra l’anticipazione iniziale ed i	
	reintegri periodici, e un totale di uscite pari alle spese economali del periodo	
	di euro 96.475,96. In mancanza dell’indicazione dei mandati di pagamento	
	dell’anticipazione del fondo e dei reintegri, non sarebbe possibile verificare la	
	corrispondenza tra anticipazioni e spese e la riconducibilità di queste ultime	
	alle tipologie previste dal regolamento comunale.	
	Inoltre, la gestione non chiuderebbe in pareggio, in quanto l’anticipazione di	
	euro 150.000,00 sarebbe stata restituita solamente a distanza di mesi dal	
	termine della gestione dell’economo, cessato il 31 agosto 2018. Con la	
	reversale 4 settembre 2018, n. 13781, sarebbe stata, infatti, restituita la somma	
	di euro 97,83, mentre, con la successiva reversale del 31 dicembre 2018, n.	
	24640, sarebbe stata restituita la rimanente somma di euro 149.902,17.	
	Il magistrato relatore ha, dunque, proposto di dichiarare l’irregolarità del conto.	
	In data 20 novembre 2024, il Pubblico ministero ha depositato le proprie	
	conclusioni, concordando sull’irregolarità del conto, rilevando la mancanza	
	della prescritta relazione dell’organo di revisione ed evidenziando come le	
	2	

	irregolarità segnalate dal magistrato relatore siano già state contestate al	
	medesimo ente locale negli ultimi anni. Il Pubblico ministero ha, quindi,	
	concluso chiedendo di dichiarare l'irregolarità del conto e, una volta constatata	
	l'assenza di ammanchi, di procedere al discarico del conto indicato in epigrafe.	
	In pari data, il contabile ha depositato controdeduzioni, osservando di aver uti-	
	lizzato il modello n. 23 nella modalità in uso presso il Servizio economato negli	
	esercizi immediatamente precedenti la sua nomina; l'errata compilazione del	
	conto, riportando il numero complessivo dei buoni emessi in ogni mese	
	dell'esercizio di riferimento, sarebbe stata determinata dall'inesperienza e co-	
	munque la documentazione a disposizione consentirebbe di individuare tutti i	
	buoni emessi e la corrispondente spesa. A seguito della nota istruttoria, il conto	
	sarebbe stato ricompilato, fornendo i dati anche in formato “.xls”.	
	Tra l'altro, l'economo sarebbe stato tenuto a utilizzare la procedura informa-	
	tica del Comune, ritenuta “del tutto insoddisfacente”, tanto da indurlo a svol-	
	gere un ulteriore controllo mediante una procedura autoprodotta.	
	La restituzione dell'anticipazione relativa alla cassa contanti sarebbe stata	
	effettuata il giorno della chiusura del conto con versamento in data 31 agosto	
	2018 (reversale n. 13781 del 4 settembre 2018), in quanto la cassa era allora	
	nella disponibilità dell'economo uscente. La contemporanea restituzione della	
	quota giacente sul conto corrente bancario, invece, non sarebbe stata possibile	
	per ragioni non imputabili al contabile, fra cui un problema informatico e	
	l'esigenza di correggere un movimento.	
	Inoltre, dal 1° ottobre 2018 al 19 marzo 2019, il contabile sarebbe stato affetto	
	da una patologia determinata da un infortunio sul lavoro.	
	In relazione alla mancata trasmissione della relazione dell'organo di controllo	
	3	

	interno, il contabile ha rinviato alla relazione del dirigente dei servizi finanziari	
	del Comune di Sanremo. Secondo tale documento, datato 15 novembre 2024,	
	il Comune avrebbe intrapreso dal 2016 una ricognizione straordinaria degli	
	agenti contabili e avviato poi attività formative e riorganizzazione, fino all'atto	
	di riorganizzazione n. 5/2019. Fino ad allora, il controllo sarebbe stato svolto	
	dal collegio dei revisori, tramite le verifiche trimestrali di cassa.	
	L'agente contabile ha, quindi, contestato la sussistenza dell'elemento sogget-	
	tivo della responsabilità, avendo egli adottato le misure ritenute idonee per ga-	
	rantire la regolarità della gestione.	
	All'udienza del 30 gennaio 2025, il Pubblico ministero ha insistito per l'acco-	
	glimento delle proprie conclusioni.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Ai sensi dell'art. 616 del R.D. n. 827/1924, il conto giudiziale di ogni con-	
	tabile deve comprendere il carico, lo scarico e i resti da esigere, l'introito,	
	l'esito e la rimanenza. Devono, dunque, essere giustificate le eventuali asim-	
	metrie tra le entrate e le uscite, in modo che il conto chiuda in pareggio. Il	
	pareggio è, del resto, espressamente richiesto dall'art. 145, comma 4, c.g.c. ai	
	fini del discarico (in tal senso, <i>ex multis</i> , Corte dei conti, Sez. giur. Liguria, 8	
	luglio 2024, n. 65).	
	Inoltre, ai sensi dell'art. 140, comma 2, c.g.c., il conto deve essere idoneo, per	
	forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile propria	
	dell'agente.	
	2. Il conto in esame, a fronte di un carico di euro 246.475,96 (di cui euro	
	150.000,00 per anticipazione ed euro 96.475,96 per reintegri), presenta uno	
	4	

	scarico di euro 96.475,96, con sbilanciamento di importo pari	
	all'anticipazione. Il conto è, dunque, irregolare.	
	A seguito di richiesta istruttoria, in data 4 marzo 2024, il conto è stato	
	ricompilato, indicando anche lo scarico e chiudendo in pareggio. Tuttavia,	
	anche nella nuova versione, le modalità di indicazione delle spese recano	
	unicamente la tautologica definizione "spese economali" e non consentono	
	alcun immediato riscontro sui risultati della gestione, sebbene tale criticità	
	fosse stata espressamente segnalata all'ente dal magistrato relatore.	
	D'altra parte, anche la gestione risulta comunque irregolare, atteso che l'anti-	
	cipazione risulta essere stata restituita solamente a distanza di diversi mesi (re-	
	versale n. 13781 del 4 settembre 2018 per euro 97,83 e reversale n. 24640 del	
	31 dicembre 2018 per euro 149.902,17).	
	3. Il conto deve, dunque, essere dichiarato irregolare. Tuttavia, non risultando	
	ammanchi – comunque non contestati dal magistrato relatore –, l'agente	
	contabile deve essere scaricato.	
	4. Con riguardo alle spese, nonostante l'irregolarità del conto, in	
	considerazione del scarico dell'agente contabile, le spese vengono	
	compensate in applicazione del principio della soccombenza reciproca, ai sensi	
	dell'art. 31, comma 3, c.g.c..	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	definitivamente pronunciando:	
	- Dichiarare l'irregolarità del conto indicato in epigrafe;	
	- Discarica l'agente contabile Giustino Di Giuseppe;	
	- Compensa le spese.	
	5	

Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

L'estensore

Il Presidente

Benedetto Brancoli Busdraghi

Piero Carlo Floreani

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 26 febbraio 2025

per Il Direttore della Segreteria Elena Asta

Il Funzionario Amministrativo

(Dott. Alfredo Ferrari)

Firmato digitalmente